

ISTITUTI DEFLATTIVI

La diserzione del contraddittorio non pregiudica la sospensione dei 90 giorni

di Angelo Ginex

In tema di accertamento con adesione, **la sospensione del termine di impugnazione dell'atto impositivo continua ad operare anche in ipotesi di abbandono del contraddittorio** con diserzione delle successive convocazioni, cessando solo in caso di formale ed irrevocabile rinuncia al procedimento di concordato. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con ordinanza [n. 8643 del 28.03.2019](#).

La vicenda trae origine da un **avviso di accertamento** emesso nei confronti di una società, a seguito di **accesso sul luogo di lavoro**, nel quale veniva contestata la **fittizietà dei costi relativi ai lavori di ristrutturazione di immobili** e, pertanto, seguiva una **rideterminazione in aumento del reddito**.

Prima che il contribuente impugnasse ritualmente l'atto presso la competente commissione tributaria provinciale, veniva presentata **istanza di accertamento con adesione**, la quale, *ex lege*, interrompe il decorso del termine di 60 giorni per presentare ricorso.

Ad ogni modo, **nelle more del procedimento di accertamento con adesione la società abbandonava le trattative, non presentandosi ai successivi incontri** e risolvendosi ad **impugnare il provvedimento**, stante la mancata applicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria del periodo di **sospensione feriale** al termine di 60 giorni concesso al contribuente per la formulazione di osservazioni e richieste.

Tuttavia, detta contestazione non era accolta dai giudici di prime cure che, per l'effetto, **rigettavano il ricorso**, e successivamente tale assunto veniva confermato anche dai giudici del gravame.

Seguiva, dunque, **ricorso per cassazione** da parte della società, la quale, fra gli altri motivi di doglianza, deduceva la violazione di legge *ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.* per **erronea applicazione** degli [articoli 1 e 2 L. 742/1969](#).

Detto profilo veniva rigettato in quanto, nell'ottica del razionale svolgimento dell'attività amministrativa, **il termine dei sessanta giorni**, di cui all'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), concesso al contribuente per la formulazione di osservazioni a seguito di accesso sul luogo di lavoro, **non soggiace all'applicazione della sospensione feriale**, applicabile ai soli procedimenti giurisdizionali.

L'Amministrazione finanziaria, invece, resistendo con controricorso, eccepiva preliminarmente la **tardività del ricorso di primo grado**, in quanto **la contribuente**, dopo aver presentato istanza di accertamento con adesione, **avrebbe disertato i successivi inviti al contraddittorio, producendo *de facto* una rinuncia alla procedura di concordato**, che avrebbe fatto venir meno l'effetto della sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, come stabilito *ex lege* dall'[articolo 6 D.Lgs. 218/1997](#).

Proprio su questo rilievo si sono concentrati i giudici di legittimità, i quali, dando seguito ad un principio di diritto ormai costituente *ius receptum*, hanno ribadito che **la sospensione del termine di impugnazione viene meno solo in caso di formale ed irrevocabile rinuncia all'istanza di accertamento con adesione** (Cfr. [Cass., ord. 17439/2012](#); [Cass., sent. 3762/2012](#); [Cass., sent. 2857/2012](#)).

Più precisamente, è stato chiarito che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'[articolo 12 L. 212/2000](#), diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, **la revoca dell'effetto suspensivo consegue soltanto in presenza di una manifestazione formale di rinuncia formulata in maniera inequivoca da parte del contribuente**.

Laddove, invece, detta rinuncia **non abbia** i suddetti **requisiti di formalità e certezza**, la sospensione del termine di impugnazione non opererà, stante la **possibilità**, più volte ventilata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Cfr. [Corte Cost., ord. 140/2011](#)), **di riprendere** in detto lasso temporale le **trattative** volte ad evitare un lungo e dispendioso contenzioso.

Ergo, **nessuna rilevanza**, ai fini della revoca della sospensione del termine *de quo*, potrà avere il **mero abbandono** del contraddittorio, con defezione delle successive convocazioni.

L'effetto suspensivo, in ogni caso, andrà valutato in relazione al **comportamento del contribuente**, il quale deve essere finalizzato ad avviare concretamente un contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e **non** deve risolversi in una pratica **dilatoria** volta ad estendere il termine di impugnazione.

Nel caso di specie, in definitiva, l'abbandono del contraddittorio, **in assenza di una manifesta volontà della società contribuente a rinunciare all'istituto deflattivo**, non è stato giudicato né un **rifiuto espresso** né **dilatorio** e ciò ha condotto alla pronuncia di **tempestività dell'impugnazione** dinanzi ai giudici di legittimità, risoltasi poi con una **pronuncia di cassazione con rinvio** in relazione agli altri profili di doglianze presentati dal ricorrente.

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)